



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GERMONTANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2012

Interventi a favore delle persone fisiche e delle imprese concernenti sistemi integrativi per il Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Anche in Italia si sono manifestati, a partire dalla seconda metà degli anni '80, i problemi e le tendenze delle città, dei sistemi urbani e metropolitani che hanno già interessato gli altri Paesi europei.

Si tratta di fenomeni legati alla globalizzazione, all'immigrazione ed a sistemi di gestione amministrativa sempre più complessa, che con prepotenza hanno dato origine, tra le tante difficoltà di ogni genere, ad una compressione degli *standard* qualitativi relativi al servizio offerto al cittadino dal Sistema sanitario nazionale (SSN), per quanto concerne tempi di attesa, qualità e costi. Oggi inevitabilmente sempre più persone si avvicinano a sistemi innovativi, già esistenti in altri sistemi sanitari, legati alla sottoscrizione di particolari polizze assicurative per accedere ad un rilevante numero di istituti di cura regolarmente autorizzati dalle competenti autorità, in base ai requisiti di legge, convenzionate e non con il SSN su tutto il territorio, alleggerendo così il peso finanziario del sistema pubblico. Ritenendo che il servizio offerto da tali compagnie possa apportare una migliore qualità ed efficienza sia sotto il profilo sanitario individuale che sul piano amministrativo e tenendo conto che l'evoluzione in corso della società e del SSN tende alla razionalizzazione delle prestazioni erogate per singolo individuo, si ritiene che l'incentivazione ad aderire a nuove forme di assistenza sanitaria che ga-

rantiscano l'accesso presso strutture sia convenzionate con il SSN che private, di indubbia qualità in termini di professionalità medica, tecnologica e *comfort*, generi nel prossimo futuro un contenimento della spesa pubblica relativamente al capitolo in argomento ed una maggiore efficienza delle strutture assumendo maggiormente i principi di economicità già dettati dalle linee di pensiero correnti. Il disegno di legge è strutturato in due articoli che apportano modifiche alla determinazione delle detrazioni possibili nel sistema dei tributi del nostro Paese e più precisamente su Ire (Imposta sul reddito) per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente e su Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) per quanto concerne imprese ed esercenti arti e professioni. Nel caso specifico relativo all'Irap, tenuto conto della destinazione, si ritiene di dare forte impulso a forme socio-sanitarie obbligatorie per il futuro.

L'intervento da noi proposto sicuramente porta una forte attenzione e miglioramento del *welfare* e contestualmente ritorni positivi in termini economici e sociali in quanto è fortemente orientato ad una politica per la famiglia, oltre che per i singoli cittadini, particolarmente per i giovani, che oggi per la forte pressione fiscale ed una crescita costante della perdita di potere d'acquisto sempre più difficilmente riescono a generare nuovi nuclei famigliari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis - (*Detrazioni per spese di nuove forme di sistemi integrativi al Servizio sanitario nazionale*). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento, fino ad un massimo di euro 1.200 relativamente ai premi assicurativi relativi a forme integrative del Servizio sanitario nazionale.

2. Sono detraibili in premi versati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di Stato membro dell'Unione europea.

3. Servizi sanitari integrativi di cui al comma 1 sono determinati in stipula di polizza assicurativa per copertura prestazioni mediche presso centri del SSN ed istituti di cura regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge».

Art. 2.

1. In relazione alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica una detrazione dall'imposta medesima per costi sostenuti a favore di dipendenti e titolari d'impresa, relativi alla sottoscrizione di nuove forme di sistemi integrativi al Servizio sanitario nazionale.

2. Dall'imposta lorda si detrae l'importo pari al 100 per cento, fino ad un massimo di euro 1.500 per singolo premio assicurativo

relativo a forme integrative del Servizio sanitario nazionale.

3. I servizi sanitari integrativi di cui al comma 1 sono relativi a stipula di polizza assicurativa per copertura prestazioni mediche presso centri del SSN ed istituti di cura regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge.